

COMUNE DI LANGHIRANO

PROV. DI PARMA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Il presente Regolamento, ottenuto il parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL di Parma, Distretto di Langhirano, in data 28/10/2002, è stato:

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 11.11.2002
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26.03.2015
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 29.12.2016
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.64 del 20.10.2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - COMPETENZE

ART. 3 - RESPONSABILITA'

ART. 4 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

ART. 5 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

ART. 6 - REGISTRI POLIZIA MORTUARIA

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E FERETRI

ART. 7 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONI E OBITORI

ART. 8 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

ART. 9 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

ART. 10 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

ART. 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

ART. 12 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 13 - MODALITA' DEL TRASPORTO

ART. 14 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

ART. 15 - ORARI DEI TRASPORTI

ART. 16 - RITI RELIGIOSI

ART. 17 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

ART. 18 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

ART. 19 - TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

ART. 20 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

ART. 21 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI ED OSSEI

ART. 22 - STRUTTURE PER IL COMMiato

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I

ART. 23 - CIMITERI

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA

ART. 25 - PIANO CIMITERIALE

ART. 26 - CONTENUTO DEL PIANO CIMITERIALE ZONALE E MANUFATTI DI SEPOLTURA

ART. 27 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 28 - SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

CAPO II - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

ART. 29 - ORARIO

ART. 30 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

- ART. 31 - NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CIMITERI**
- ART. 32 - RITI FUNEBRI NEI CIMITERI**
- ART. 33 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI**
- ART. 34 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

TITOLO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 35 - INUMAZIONI**
- ART. 36 - TUMULAZIONI**
- ART. 37 - TUMULAZIONI PROVVISORIE**

CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 38 - ESUMAZIONI**
- ART. 39 - ESTUMULAZIONI**
- ART. 40 - AVVISI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI**

CAPO III- CREMAZIONE

- ART. 41 - CREMAZIONE**
- ART. 42 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**
- ART. 43 - CREMAZIONE CITTADINI STRANIERI**

CAPO IV- DISPOSIZIONI SULLE CENERI

- ART. 44 - DESTINAZIONE DELLE CENERI E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE**
- ART. 45 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE DELL'URNA CINERARIA**
- ART. 46 - AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI**
- ART. 47 - RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 48 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI**
- ART. 49 - LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI**
- ART. 50 - PROCEDURA PER LA DISPERSIONE**
- ART. 51 - REGISTRI PER L'AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE**
- ART. 52 - CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA**
- ART. 53 - TRASPORTO DELL'URNA CINERARIA**

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- ART. 54 - CONCESSIONI CIMITERIALI**
- ART. 55 - DURATA DELLE CONCESSIONI**
- ART. 56 - MODALITÀ DI CONCESSIONE**
- ART. 57 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE**
- ART. 58 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

- ART. 59 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**
- ART. 60 - ORDINE E DECORO DELLE ARCADE DI AVELLI**
- ART. 61 - ESTUMULAZIONE A RICHIESTA**
- ART. 62 - CONCESSIONI IN PRENOTAZIONE**
- ART. 63 - TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE**
- ART. 64 - DURATA DELLA CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA**
- ART. 65 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA**
- ART. 66 - AVENTI DIRITTO**
- ART. 67 - ESTUMULAZIONE**
- ART. 68 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO**

TITOLO V - VICENDE MODIFICATIVE DELLE CONCESSIONI

CAPO I – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- ART. 69 - REVOCA**
- ART. 70 - DECADENZA**
- ART. 71 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**
- ART. 72 - ESTINZIONE**

TITOLO VI - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ART. 73 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI – AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE - LIMITI**
- ART. 74 - RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO**
- ART. 75 - ORARI DI LAVORO**
- ART. 76 - SOSPENSIONE DEI LAVORI**
- ART. 77 - VIGILANZA E COLLAUDO**

TITOLO VII - PERSONALE DEL CIMITERO

CAPO I – NECROFORO COMUNALE

- ART. 78 - SERVIZIO DI CUSTODIA**
- ART. 79 - OBBLIGHI DEL NECROFORO O DELLE DITTE INCARICATE**

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 80 - RAPPORTI PREGRESSI**
- ART. 81 - ISTITUTO DELL'IMMEMORIALE**
- ART. 82 - CIMITERI PRIVATI**
- ART. 83 - ENTRATA IN VIGORE**
- ART. 84 - SANZIONI**
- ART. 85 - RINVIO**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 , alla L.R. 19/2004, ha per oggetto, nei limiti della potestà regolamentare attribuita al Comune:
 - a. il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alle pubbliche amministrazioni, intese a prevenire i pericoli alla pubblica salute che potrebbero derivare dall'evento morte e dalle pratiche di sepoltura dei cadaveri;
 - b. la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività necroscopiche, alle attività funebri di cremazione e cimiteriali, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri e dei resti mortali o ossei, sui trasporti funebri, sulla costruzione, esercizio, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione;
 - c. la disciplina, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché delle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato;
 - d. la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al Comune negli ambiti di materie sopraindicati.

Art. 2
COMPETENZE

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale.

Art. 3
RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, oltre all'eventuale illecito penale.

Art. 4
PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

1. La richiesta di un servizio cimiteriale qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, altri trattamenti, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc.) o di una concessione (area, tomba, loculo, celletta ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapide, busto, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende effettuata agendo in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti aventi titolo e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Art. 5
SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione salma nei casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 285/1990;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate ai locali di osservazione presso l'obitorio;
 - d. l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e. la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
 - f. la deposizione delle ceneri in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze;
 - g. la fornitura del feretro, l'inumazione e la relativa esumazione ordinaria (alla scadenza del turno ordinario decennale) per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia la quale non risulti in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 12;
 - h. il servizio di cremazione, delle salme di cui sopra, ricorrendo le condizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale con apposito atto.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale

Art. 6
REGISTRO POLIZIA MORTUARIA

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto informatico e cartaceo per

sepolti in terra , a disposizione di chiunque possa averne interesse, una copia del registro cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- d) l'elenco delle **sepulture/aree** per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E FERETRI

Art. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 285/1990, provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali conformi ed idonei alle normative vigenti. Detti locali, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del Cimitero oppure possono essere utilizzati quelli presenti presso gli ospedali, altri istituti sanitari ovvero in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienico-sanitari. Qualora il cimitero non sia dotato del deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purchè idonea a garantire la sorveglianza del cadavere. (art.64, comma 3, D.P.R. n. 285/1990);
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali vengono tenute in osservazione in locali appositi nei quali è fatto divieto di accesso ai soggetti non autorizzati
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati elementi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
4. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione, incaricato dalla famiglia del defunto oppure dal Comune a titolo oneroso.

Art. 8 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o adeguatamente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 285/1990, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto

in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Coordinatore Sanitario detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta, secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 10

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali si distinguono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n.285 e ss.mm.ii.;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati nel rispetto delle normative vigenti in materia;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno indifferentemente interna ed esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.90, n.285 e ss.mm.ii.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore ai 25 mm.; lo spessore in lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm. se di zinco, a 1.5 mm. se di piombo.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.90, n.285 se il trasporto è per o dall'estero.

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a km.100 è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25, a norma dell'art. 30, punto 5 e punto 13 del D.P.R. 10.9.90, n.285.

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

1. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata od estumulata per essere trasferita in altro Comune

- o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte dei soggetti preposti, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
3. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 4. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.90, n.285.
 5. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
 6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte (anche presunta) e /o altri dati certi.

Art. 12
FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. 1. Il Comune fornisce gratuitamente **il feretro** e i servizi di cui all'art. 5 lettera g) e lettera h) del presente regolamento per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose purché:
 - a) **il deceduto sia residente** nel Comune al momento del decesso;
 - b) sia deceduto nel Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale del Comune in attuazione della Legge n. 32/2000 e delle Leggi Regionali ad essa conseguenti, nonché dal Regolamento comunale per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare o sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure o requisiti specifici in altri Regolamenti comunali.

La condizione di indigenza, ricorre nelle seguenti ipotesi:

 - a) salma il cui nucleo familiare o i cui parenti **e affini** ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 78 del Codice Civile, ed in osservanza di quanto stabilito dalla L. 76/2016, al momento della richiesta del servizio, non siano in grado di provvedere alle relative spese per l'onoranza funebre ed alle successive prestazioni cimiteriali in quanto si trovano al di sotto del livello dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii., come stabilito dal vigente Regolamento Comunale di disciplina per la concessione di servizi, contributi e sussidi economici a persone in situazione di disagio sociale;
 - b) - nessuna persona o ente assistenziale, sia pubblico che privato, sia tenuto o voglia farsi carico delle spese relative all'onoranza funebre ed alle successive prestazioni cimiteriali;
 - c) - salma di persona nullatenente e priva di vincoli di parentela, in osservanza di quanto stabilito dalla L. 76/2016 ed ai sensi degli artt. 74 e 75 Codice Civile, nonché di vincoli di affinità ai sensi dell'art. 78 del Codice Civile, entrambi entro il secondo grado ascendente e discendente, e rispetto alla quale nessuna persona o ente assistenziale, pubblico o privato, sia tenuto o voglia farsi carico delle spese relative all'onoranza funebre ed alle successive prestazioni cimiteriali compresa l'esumazione ordinaria. L'Amministrazione comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso **o anche con esplicita dichiarazione in tal senso**. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano, comunque, ad atti di interesse per la salma o il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, qualunque sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, nonché gli interessi al saggio legale, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o il cadavere.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 MODALITÀ' DEL TRASPORTO

1. Il trasporto, comprende:
 - (1) il prelievo della salma dal luogo di decesso, o dal deposito di osservazione;
 - (2) il trasporto al luogo dove si svolge il tributo;
 - (3) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
 - (4) il proseguimento al luogo di destinazione seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il cadavere, consegnato a persona responsabile del trasporto, deve viaggiare accompagnato dai documenti di autorizzazione e con le modalità previste dalle normative vigenti.
3. L'Amministrazione Comunale stabilisce, con il presente regolamento, che il giorno e l'orario dei funerali non potrà mai ricadere **nei giorni festivi** (ad esclusione dei casi di doppia festività), **salvo** condizioni di inderogabilità per ragioni sanitarie o altre di forza maggiore, comunque autorizzate da autorità competente in materia.

Art. 14 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale, sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di cui all'art.13 della L.R n.19/2004.
2. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione al trasporto da rilasciarsi dagli uffici comunali preposti.
3. L'autorizzazione al trasporto viene rilasciata dal Comune di partenza. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alla sala di commiato, al luogo prescelto per le onoranze ivi compresa l'abitazione privata, al cimitero, all'impianto di cremazione o dall'uno all'altro dei suddetti luoghi.
4. Il trasporto del cadavere è autorizzato, ove possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.
5. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. I trasporti funebri, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90.
7. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/90, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.
8. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge a tutela della salute pubblica; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che

col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

9. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
10. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro tutte le operazioni eseguite come da art. 52 del DPR 285/90

ARTICOLO 15

ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite dall' Ufficio di polizia mortuaria dietro richiesta delle imprese autorizzate al trasporto.
2. E' conseguentemente fatto divieto di fissare date, orari e modalità di cerimonie funebri, sia da parte di privati che di agenzie, senza prima avere contattato ed avuto il necessario consenso dell'Ufficio servizi cimiteriali.
3. Non possono essere effettuati trasporti funebri nei giorni festivi; nel caso di due o più festività consecutive, i trasporti avverranno di norma nella seconda giornata, nel giorno successivo se la seconda giornata coincide con le festività del 25 Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto e Festa del Patrono.
4. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria o suo delegato fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
5. Per i feretri in transito nel territorio è consentita una breve sosta presso l'abitazione del defunto, i luoghi di culto, le camere ardenti presenti sul territorio comunale.
6. Nei casi in cui sia prevedibile una notevole affluenza di partecipanti alla cerimonia, il Responsabile del Servizio di polizia municipale, debitamente avvisato dall'Ufficio servizi cimiteriali, adotterà gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 16

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare nei luoghi di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 17

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al

cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

- 1 Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il coordinatore sanitario prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e della salma, al divieto di corteo, quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2 Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione e la cremazione.
- 3 E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4 Per i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19

TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal Comune in cui si è verificato il decesso.
2. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Responsabile di Servizio competente o da un suo delegato con apposito provvedimento a seguito di domanda degli interessati.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito ai sensi dell'art.14 del presente regolamento.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio sanitario competente osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso o da un suo delegato.

Art. 20

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti

di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 21

TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI ED OSSEI

1. Il trasporto fuori del Comune di **resti ossei o ceneri**, di resti mortali assimilabili e di ceneri risultanti da esumazioni, estumulazioni o cremazioni, deve essere autorizzato dal Responsabile di Servizio competente o da suo delegato .
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza è dell'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 e ss. mm.ii;
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri o resti ossei.
4. I resti ossei devono essere raccolti in apposita cassetta di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del decesso.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema avente caratteristiche dettate dalla normativa vigente.
6. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da personale in possesso delle relative autorizzazioni, con obbligo di destinazione dell'urna o della cassetta in ossequio alle norme vigenti.

Articolo 22

STRUTTURE PER IL COMMIATO

1. Per Sala del Commiato si intende una struttura, realizzata da soggetti pubblici o privati, fruibile da chiunque ne faccia richiesta e senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, nell'ambito della quale, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato, svolgersi la custodia l'esposizione delle salme.
2. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme statali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, qualora si debba effettuare la custodia e l'osservazione delle salme. Non sono obbligatorie tali caratteristiche igienico sanitarie nel caso l'esposizione si effettui a bara chiusa.
3. Il Comune può autorizzare la costruzione e la gestione di Sale del Commiato nelle zone del territorio compatibili con la destinazione d'uso, ad esclusione delle zone a principale vocazione residenziale oltre che nelle zone di rispetto cimiteriale. Tali strutture possono essere realizzate dal Comune anche all'interno dei cimiteri ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.
4. E' vietato realizzare e gestire Sale del Commiato, in strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
5. Il Comune, con l'autorizzazione a costruire e gestire Sale del Commiato, individua i requisiti che deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa in ottemperanza a quanto previsto ai commi 1 e 2. Nel caso in cui la Sala del Commiato sia gestita dal Comune, ne fissa le tariffe.
6. L'ammissione nella Sala del Commiato è consentita dal Responsabile della gestione o, in mancanza da suo delegato, dietro specifica richiesta di ammissione di famigliari aventi titolo

del defunto. Il responsabile della Sala del Commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque in cui la negazione all'accoglimento derivi da comprovate motivazioni.

7. Per ogni arrivo alla Sala del Commiato il Responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con idoneo mezzo informatico:
 - cognome e nome del defunto;
 - data e ora del decesso;
 - data e ora di arrivo;
 - luogo di partenza;
 - impresa che ha eseguito il trasporto funebre;
 - cognome e nome dell'addetto al trasporto.
8. Per ogni partenza dalla Sala del Commiato il Responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con idoneo mezzo informatico:
 - cognome e nome del defunto;
 - data e ora di partenza;
 - luogo di destinazione;
 - cognome e nome dell'addetto al trasporto.
9. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella Sala del Commiato, debbono essere applicate in modo indifferenziato nei confronti di tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

Art. 23 CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune di Langhirano provvede ai servizi Cimiteriali nei seguenti cimiteri:
 - Capoluogo (Mattaletto)
 - Antesica
 - Arola
 - Casatico
 - Castrignano
 - Cattabiano
 - Cozzano
 - Manzano
 - Quinzano
 - Riano
 - Strognano
 - Tordenaso
 - Torrechiara
 - Vidiana

Art. 24 DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.
3. Sono riservate al personale addetto al cimitero o al personale di ditta incaricata dal Comune: la custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadavere, di resti e di ceneri.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
5. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 25 PIANO CIMITERIALE

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, su proposta del responsabile del Settore Gestione del Territorio, un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

2. Tale piano cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi Sanitari pubblici.
Si applica l'art. 139 del D.lgs 267/2000;
3. Nella elaborazione del Piano si dovrà tenere conto:
 - a) delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio aumentate del 50% calcolando anche l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (es. epidemie);
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Lo studio del Piano cimiteriale potrà essere fatto per gradi con priorità per i cimiteri ove maggiore è il fabbisogno.

Art. 26

CONTENUTO DEL PIANO CIMITERIALE ZONE E MANUFATTI DI SEPOLTURA

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il piano cimiteriale può altresì prevedere opere riservate a sepoltura privata, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del DPR 285/90.
4. Apposito Piano cimiteriale potrà determinare, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.. in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 285/90).

Art. 27

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

1. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
2. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra sistemazione, sono ricevute e **inumate**, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 50 del DPR 285/90. Eventuali richieste in deroga a questa disposizione andranno valutate singolarmente dal Sindaco.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte possono essere ricevute, previo nulla osta del Sindaco, anche le salme di altre persone, se la capienza del cimitero lo consente, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) salme di persone appartenenti a Parrocchia del Comune di Langhirano;
 - b) salme di persone che siano state residenti nel Comune di Langhirano per almeno 10 anni consecutivi.

4. La richiesta di concessione potrà essere rigettata, in carenza di loculi, con provvedimento del Sindaco. Sono altresì accolti i resti ossei e le ceneri delle persone sopraindicate con le stesse modalità di ammissione.

Articolo 28

Soppressione del cimitero

1. I cimiteri che risultano nelle condizioni prescritte dal Testo Unico Leggi Sanitarie e dal Regolamento di polizia mortuaria possono essere soppressi solo per ragioni di dimostrata necessità.
2. Il provvedimento è adottato dal Consiglio Comunale, previo parere del Responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L.
3. Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari acquisiscono i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e ss.mm.ii.
4. Il terreno di cimitero in cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato a d altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, deve essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo accuratamente tutti i resti e le ossa che verranno alla luce, che devono essere depositati nell'ossario comune di altro cimitero in attività. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la decorosa manutenzione.

CAPO II - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Articolo 29

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco e reso pubblico attraverso avvisi affissi all'ingresso dei cimiteri comunali.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Articolo 30

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero salvo veicoli per disabili
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Parimenti è consentita la circolazione dei veicoli di servizio o delle imprese accreditate per l'esecuzione dei servizi di trasporto, tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione salme nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 31

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo i corridoi, i portici, sui marciapiedi e ovunque possano creare intralcio o molestie;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, richiamato verbalmente ed invitato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 32

Riti funebri nei cimiteri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Articolo 33

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali che possono essere autorizzati, in relazione al carattere del cimitero, mediante ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine, di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 34

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

TITOLO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 35 – Inumazione

INUMAZIONI

1. Le operazioni inerenti all'inumazione in fossa dei cadaveri nel campo comune del cimitero vengono disposte dall'ufficio di Polizia Mortuaria ed eseguite sotto la responsabilità del Responsabile del Settore Gestione del Territorio con oneri a carico della famiglia o chi per essa.
2. Ogni cadavere da inumarsi nel campo comune deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere.
3. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Nel piano cimiteriale, redatto secondo le norme di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990 e alla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per la costruzione di arcate ad avelli e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia entro il perimetro del cimitero.
5. L'area per le sepolture comuni è rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93, è suddivisa in quadri.
6. Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno.
7. Le fosse per inumazioni di persone con più di 10 anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80. Dette fosse disteranno l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,50.
8. Le fosse per inumazioni di cadaveri di ragazzi al disotto di dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2) in media la lunghezza di metri 1.50 e la larghezza di metri 0.50 e debbono distare l'uno dall'altro, per ogni lato, metri 0.50, destinando così, per ogni inumazione, una superficie media di mq. 2.
9. Nel limite degli spazi disponibili, è facoltà del Comune concedere a titolo oneroso aree riservate a sepolture private ad inumazione (individuali, familiari o per collettività), ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.
10. Per i resti mortali da reinumare, è consentito aggiungere direttamente sugli stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
12. Il tempo di inumazione di resti mortali in campo comune è ordinariamente fissato in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti o due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.
13. E' inoltre possibile concedere il terreno nei cimiteri per realizzazione di tombe a terra con deposito per la durata di anni 40 alle tariffe determinate dalla Giunta Comunale. Le suddette tombe dovranno essere realizzate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento della realizzazione. Anche in detta fattispecie le operazioni saranno disposte dall'Ufficio di polizia mortuaria ed eseguite sotto la responsabilità del Settore Gestione del Territorio.

Art. 36 TUMULAZIONI

1. E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli appositi avelli costruiti dal Comune, nell'area del cimitero a ciò destinata e nelle cappelle gentilizie o tombe di famiglia. Le operazioni vengono disposte dall'ufficio di Polizia Mortuaria ed eseguite sotto la responsabilità del Settore Gestione del Territorio.
2. Detti avelli avranno le dimensioni minime di metri 0.75 di larghezza x0.70 di altezza x2.25 di lunghezza, come da circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93, fatti salvi gli avelli costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della circolare suddetta che potranno essere utilizzati anche in base agli atti di indirizzo stabiliti dalla Giunta Comunale; a tale ingombro andrà aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 D.P.R. 283/90; avranno pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di cm.10, debitamente intonacate e lisciate con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili.
3. Nel caso di costruzione in muratura le pareti che dovranno essere all'interno sempre adeguatamente intonacate di cemento, non potranno avere uno spessore inferiore a cm. 40. La chiusura degli avelli dovrà essere fatta in modo ermetico con muratura o lastra di pietra.
4. Sotto la serie di avelli di ogni arcata sarà costruita una camera di areazione con condotti di sfiato sul tetto e sotto il gradino frontale dell'arco.
5. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa , l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 37 Tumulazioni provvisorie

1. Il Responsabile del settore o un suo delegato previa richiesta della parte interessata può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretro, urne cinerarie e cassette ossario.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; oppure quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia dove la salma dovrà avere definitiva sepoltura;
 - b. quando l'avello designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;
 - c. quando l'occupazione sia richiesta per l'esecuzione di lavori relativi ad una tomba privata dove la salma dovrà avere definitiva sepoltura.
3. La durata della concessione per la tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria o da suo delegato, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il concessionario dovrà corrispondere l'importo calcolato sulla base del periodo di utilizzo ed in proporzione al canone previsto dalla tariffa vigente all'atto della domanda.
5. Il periodo di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo intercorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
6. E' consentita la tumulazione provvisoria anche in cellette.
7. E' vietata la cessione d'uso di loculi o cellette a qualsiasi titolo, con esclusione di consanguinei o affini e nei casi individuati nel precedente punto (2). L'atto di concordato fra le parti deve avere la forma di atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione. L'Amministrazione comunale è estranea

al rapporto che nasce tra le parti in relazione alla tumulazione provvisoria ed è esente da qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

8. Qualora alla scadenza della tumulazione provvisoria, l'interessato non provveda alla sistemazione definitiva, il Responsabile di Settore o suo delegato, previa diffida, provvederà d'ufficio al trasferimento del feretro nel campo comune o in ossario. L'Amministrazione comunale ha facoltà di rivalsa sugli interessati per gli oneri sostenuti per tale operazione.
9. Le operazioni del presente articolo vengono disposte dall'ufficio di Polizia Mortuaria ed eseguite sotto la responsabilità del Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

CAPO II ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 38 ESUMAZIONI

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo decorso il decennio di seppellimento per far luogo ad altri seppellimenti. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremate.
3. Le esumazioni ordinarie, scaduto il decennio di inumazione e, improrogabilmente, entro i 15 anni dall'inumazione vengono disposte dall'ufficio di Polizia Mortuaria ed eseguite sotto la responsabilità del Responsabile del Settore Gestione del Territorio.
4. Per le tombe a terra in aree date in concessione le esumazioni ordinarie avvengono allo scadere della concessione a tempo determinato **o dopo una permanenza nella tomba non inferiore ai 20 anni**. Le esumazioni straordinarie possono essere a richiesta dei familiari interessati **laddove la permanenza del feretro nella tomba sia inferiore ai 20 anni oppure** su ordine dell'Autorità Giudiziaria. Le operazioni vengono disposte dall'ufficio di Polizia Mortuaria ed eseguite sotto la responsabilità del Responsabile del Settore Gestione del Territorio.
5. I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi.
6. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o loculo, la raccolta e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
7. I resti ossei provenienti da esumazione ordinaria saranno raccolti e depositati nell'ossario comune, salvo che le parti interessate facciano domanda di raccoglierle per deporle a pagamento in cellette ossario o in avelli.
8. I resti ossei da estumulazione destinati, per disposizione dei familiari, a tumulazioni in cellette ossario o avelli, devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
9. Le esumazioni straordinarie si eseguono solo, a richiesta dell'autorità giudiziaria in qualunque periodo dell'anno, o, previa autorizzazione del Responsabile di Servizio competente o suo delegato, per il trasporto in altra sepoltura o per cremazione, preferibilmente nei mesi autunnali o invernali.
10. Per i morti di malattia infettiva contagiosa, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, l'esumazione non potrà essere eseguita prima del decorso di due anni dalla morte e sempre che il Coordinatore sanitario dichiari che essa può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

11. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria si eseguono in presenza del Coordinatore sanitario o di personale tecnico dallo stesso delegato.

ART. 39

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato **o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.**
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere:
 - a richiesta dei familiari interessati **laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni ;**
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I resti mortali possono essere raccolti in apposita cassetta da destinare alla tumulazione in celletta o altro loculo o sepoltura data in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
5. Le misure d'ingombro relative alle cellette ossario sono: 0.70x0.30x0.30.
6. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. **Il periodo di inumazione è fissato ai sensi dell'art. 37 comma 12. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti secondo le norme vigenti.**
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altro loculo , previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
9. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario o avelli la relativa raccolta e traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
10. Le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa dovuta.
11. Le ossa raccolte nelle estumulazioni per le quali non sia stata richiesta collocazione in avello o celletta vengono depositate in ossario comune previo avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio on line del Comune e sulla sepoltura interessata per un periodo di 30 giorni.
12. L'uso delle cellette è concesso per periodi quarantennali.
13. Alla scadenza della concessione è possibile procedere al rinnovo per anni 10 e comunque fino al raggiungimento dei 50 anni.
14. Le operazioni di cui al presente articolo vengono disposte dall'ufficio di Polizia Mortuaria ed eseguite sotto la responsabilità del Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

Articolo 40

Avvisi di scadenza delle concessioni

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria o suo delegato autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di

- estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
3. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata per tempo con singoli avvisi alle famiglie interessate esperite le opportune ricerche anagrafiche. Sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima della stessa, sono collocati appositi avvisi di scadenza; all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno per la Ricorrenza dei defunti, l'elenco delle concessioni scadute o in scadenza.
 4. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria o suo delegato è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO III – CREMAZIONE

Articolo 41 Cremazione

1. L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Articolo 42 Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito il certificato del medico necroscopo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 130/2001, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta, deve contenere, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. Nel certificato del medico deve essere indicato se il defunto era portatore di pace-maker, in caso affermativo occorre provvedere alla rimozione.
4. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione contraria alla cremazione autografa del defunto, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria;
 - b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vita del defunto può essere espressa secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
5. E' consentita l'autorizzazione alla cremazione di resti mortali. Si definisce resto mortale:
 - a. il risultato della incompleta mineralizzazione di un cadavere;
 - b. gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta mineralizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione (10 anni) o di ordinaria tumulazione (20 anni).
6. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra

definiti, si applica quanto indicato per la cremazione di cadavere.

7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 43

Cremazione cittadini stranieri

1. Nel caso di cremazione della salma di un cittadino straniero deceduto sul suolo italiano, l'autorizzazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nell'ordinamento giuridico cui il cadavere era soggetto in vita in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 Legge 218/1995, la cremazione del cadavere e dei resti mortali di un cittadino straniero può essere autorizzata solo previa acquisizione a cura degli aventi titolo, presso le autorità consolari competenti, di attestazione che tale pratica funeraria è ammessa e riconosciuta dal Paese del quale il defunto ha la cittadinanza e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalla competente Autorità straniera, oltre alle certificazioni richieste per la cremazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SULLE CENERI

Articolo 44

Destinazione delle ceneri e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le urne contenenti le ceneri possono essere:
 - inumate in fosse in concessione con costruzione di apposito pozzetto;
 - tumulate all'interno del cimitero;
 - consegnate al soggetto affidatario (affidamento);
 - disperse.
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel giardino delle rimembranze o nel cinerario comune (se istituiti) o, in mancanza, in ossario;
3. Gli atti di affidamento e di dispersione possono riguardare anche Comuni diversi dal Comune di Langhirano. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale l'interessato deve darne comunicazione al Comune di destinazione per eventuale atto autorizzativo.

Articolo 45

Inumazione e tumulazione dell'urna cineraria

1. Per l'inumazione delle ceneri deve essere corrisposta apposita tariffa.
2. La tumulazione dell'urna cineraria in avello/celletta/cella ampia già occupato segue la scadenza della concessione principale.
3. La tumulazione ceneri viene autorizzata dal Comune sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto e riportata dal coniuge (o equiparato, ai sensi della Legge 76/2016), ove presente, oppure da tutti i parenti di primo grado o, in difetto, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 46

Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto e riportata dal coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016), ove presente, congiuntamente a tutti i parenti di primo grado o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto, o da chi può manifestarne la volontà tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione contraria, autografa del defunto redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
3. Per i minori la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
4. Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri derivanti da esumazioni o estumulazioni con le modalità sopra citate.
6. Rimane inteso che l'affidamento sarà valido solo con sottoscrizione da parte dell'affidatario indicato dell'apposito verbale.
7. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo, mediante concessione di celletta nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
8. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Langhirano nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero, nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
9. In caso di decesso dell'affidatario, è fatto obbligo agli eredi di comunicare l'evento per un ulteriore affido dell'urna o per la collocazione in cimitero, con assunzione delle relative spese.
10. Qualora non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente Regolamento, le ceneri sono disperse in appositi spazi cimiteriali: giardino delle rimembranze o cinerario comune se esistenti, ovvero nell'ossario comune.
11. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro informatico;
12. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara le proprie generalità, la destinazione finale dell'urna, la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente Regolamento. Tale verbale, redatto in duplice copia, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso il Comune che autorizza l'affidamento e costituisce il documento autorizzativo che accompagnerà le ceneri.

Articolo 47

Rinuncia all'affidamento e revoca dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento o sopravvenga il suo decesso, le ceneri possono essere tumulate in un cimitero o essere affidate ad altro affidatario con le limitazioni di seguito indicate.
2. Non può essere richiesta la revoca dell'affidamento per ottenere la dispersione delle ceneri se non nel caso in cui venga prodotta una dichiarazione in tal senso, scritta in vita dal de cuius e pubblicata secondo le modalità testamentarie.

3. In caso di decesso o di rinuncia dell'affidatario, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria o suo delegato può procedere ad un nuovo atto di affidamento, previo accordo del coniuge (o equiparato, ai sensi della Legge 76/2016), ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Sarà autorizzato un nuovo affidamento sia qualora il defunto avesse in vita manifestato la volontà che le proprie ceneri restassero comunque nell'ambito familiare (tale volontà deve risultare manifesta fin dal primo affidamento e confermata dal nuovo affidatario), sia qualora, deceduto l'affidatario, lo stesso abbia, con dichiarazione sottoscritta o in altra forma atta ad esprimere tale volontà, indicato espressamente il nominativo di altro familiare cui affidare l'urna. Sarà autorizzato un nuovo affidamento solo dopo aver ottenuto il consenso di tutti i parenti, come sopra individuati e di colui del quale diverrà il nuovo affidatario.
4. E' vietato l'affidamento di più urne ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare o privo di rapporti di parentela con il de cuius ad evitare che possano surrettiziamente instaurarsi forme di gestione privata della conservazione delle ceneri.

Articolo 48

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata:
 - dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso;
 - ovvero nel caso in cui il decesso sia avvenuto in precedenza, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione, compilata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza delle disposizioni testamentarie, la volontà manifestata in vita dal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge (o equiparato, ai sensi della L. 76/2016) congiuntamente ai parenti in primo grado o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto . In mancanza, da:
 - l'esecutore testamentario;
 - dal coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016) o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
 - dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
 3. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dai soggetti autorizzati.

Articolo 49

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:
 - a. nel giardino delle rimembranze o cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii o in mancanza nell'ossario;
 - b. in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c. in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - f. nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - g. in aree private: la dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. Nel caso in cui il luogo sia fuori dal territorio comunale, l'Ufficio di polizia mortuaria informa il Comune di destinazione. Nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori dal territorio regionale, il Comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).

Articolo 50

Procedura per la dispersione

1. La procedura di dispersione deve rispettare la normativa nazionale, regionale nonché il presente regolamento.
2. E' necessario che il luogo di dispersione venga individuato in maniera certa.

Articolo 51

Registri per l'affidamento e la dispersione

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile deve tenersi apposito registro per l'indicazione, in particolare, delle richieste di affidamento delle urne cinerarie e di dispersione delle ceneri. Tale registro deve contenere anche le rinunce all'affidamento.

Articolo 52

Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata all'inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non biodegradabile (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Articolo 53

Trasporto dell'urna cineraria

1. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata all'impresa di onoranze funebri o agli aventi titolo muniti dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'autorizzazione per il trasporto nazionale o internazionale delle urne cinerarie dovrà recare le

generalità del de cuius, la data di morte e la destinazione, ossia il Comune e/o lo stato estero di destinazione.

3. Il trasporto delle urne cinerarie all'estero, così come per le cassette di resti ossei non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, fermo restando le autorizzazioni richieste.
4. In caso di estradizione, è obbligatorio acquisire, preventivamente al rilascio del decreto autorizzativo, il nulla osta dell'autorità consolare di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.P.R. 285 del 1990 e ss.mm.ii. Per consentire l'entrata sul territorio nazionale di un'urna proveniente dall'estero, al pari di un feretro e di una cassetta ossario, deve essere preventivamente accertato e autorizzato il luogo di destinazione

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 54

CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Il Comune può concedere, ai sensi degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. n.285/1990 l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività oppure sepolture a sistema di inumazione singole o multiple.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che trattasi di sistema a tumulazione o inumazione, le disposizioni generali stabilite a livello statale, regionale e Comunale previste in materia di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni.
3. Le aree destinate a tali sepolture devono essere previste nei piani regolatori cimiteriali e realizzate conformemente ad essi.
4. **Le concessioni di cui al presente articolo sono a tempo determinato e comunque di durata non superiore ad anni 99 (novantanove). Le sepolture a tempo determinato di durata superiore ai novantanove anni, rilasciate anteriormente la data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi un grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.**
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto ai sensi dell'art. 98 dpr 285/1990.
6. Possono essere previste dal Comune particolari condizioni circa le modalità ed il termine di esecuzione dei lavori.
7. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b. sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle, etc.).
8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. la durata;
 - c. la/e persona/e ed i concessionari/ie;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
 - e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 55
DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R n.285/1990 e ss.mm.ii le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato dietro pagamento delle tariffe previste dalla Giunta Comunale.
2. La concessione degli avelli, cellette, celle ampie, ha una durata quarantennale. E' possibile rinnovare le concessioni per altri dieci anni e comunque fino al raggiungimento dei 50 anni.
3. La concessione di fossa ha durata pari a 10 anni.
4. **E' possibile procedere alla concessione di aree per la realizzazione di tombe a terra/sepolcreti singoli o multipli la cui durata è fissata in anni 40 anni e rinnovabile fino al raggiungimento di 50 anni.**
5. L'amministrazione comunale può procedere alla revoca delle concessioni cimiteriali perpetue esistenti, per motivi di interesse pubblico.

Articolo 56
MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento. L'avello/la celletta/cella ampi/tomba a terra ed il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario per nessuna ragione ed a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione.
2. La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. Nel caso in cui la salma venga estumulata dall'avello acquisito con concessione perpetua, per destinarla ad altra collocazione, lo stesso ritornerà di proprietà del Comune.
4. E' consentito il collocamento di resti o ceneri di persone appartenenti alla famiglia o parenti stretti della salma che già si trova tumulata nello stesso loculo, in avelli, cinerari o cellette ossario già occupate, con concessione cimiteriale a scadenza nei limiti della capienza di ogni singolo loculo e previo pagamento, per l'inserimento di ciascuna cassetina o urna cineraria, della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Alla scadenza verranno estumulati/traslati unitamente alla salma. La scadenza della concessione rimane invariata e non viene redatta nessun'altra concessione cimiteriale aggiuntiva.
5. In una celletta ossario possono essere tumulate anche più di un'urna cineraria o resti se lo spazio lo consente. Rimangono comunque applicabili i costi dei servizi per l'inserimento di ciascuna cassetina o urna cineraria, mentre non è dovuta nessuna quota per la concessione cimiteriale che conserva la stessa scadenza.
6. La concessione dell'avello/celletta/cella ampia/tomba a terra si farà constare da apposito contratto le cui spese di bollo, tassa, registrazione, diritti di ufficio, ecc., sono a carico del concessionario. Per i costi si rimanda alle tariffe vigenti.

Articolo 57
SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. In caso di decesso di uno o più concessionari i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti, a darne comunicazione al concedente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Concedente.

Articolo 58
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere estinta anche anticipatamente per rinuncia dell'interessato a condizione che i resti e/o le ceneri già collocate abbiano una nuova collocazione con costi per le relative operazioni a carico del rinunciante. La rinuncia è possibile anche nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata. In detti casi si procede a retrocessione del sepolcro a seguito della quale è riconosciuto al rinunciante il rimborso di un importo che verrà calcolato avendo come base la tariffa in vigore al momento della rinuncia, in proporzione al periodo intercorrente tra la data della rinuncia e la scadenza della concessione, **decurtando la somma relativa ad un periodo di anni 5.**
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 59
RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. A richiesta dei concessionari è consentito il rinnovo della concessione per 10 anni. Tale possibilità non costituisce comunque vincolo alcuno per il Concedente.
2. Se i concessionari non optano per il rinnovo, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione, verrà effettuata, con congruo anticipo, apposita comunicazione, nonché affisso apposito avviso all'albo cimiteriale. Gli stessi dovranno quindi manifestare la propria decisione in ordine alla destinazione dei feretri, delle cassetine e delle urne cinerarie ivi depositate.
3. Qualora i concessionari non chiedano il rinnovo, le operazioni cimiteriali relative alla raccolta dei resti e similari, sono subordinate al pagamento delle relative tariffe in vigore al momento dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali, salvo manifestazione di disinteresse.
4. Allo scadere del termine oggetto di concessione, l'avello/celletta/cella ampia/tomba a terra rientra nella disponibilità del Comune.
5. Le relative operazioni sono disposte dall'Ufficio di Polizia Mortuaria ed eseguite sotto la responsabilità del Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

Art. 60
ORDINE E DECORO DELLE ARCADE DI AVELLI

1. Ogni avello dovrà essere dotato di lapide che dovrà essere di marmo del tipo campione prestabilito e dello spessore di cm. 2.
2. L'illuminazione votiva non deve risultare fuori traccia e deve essere fatta a norma di legge.
3. E' vietata l'apposizione di lapidi sui muri di cinta.

Art. 61
ESTUMULAZIONI A RICHIESTA

1. Tumulata la salma nell'avello essa non potrà essere estumulata prima della scadenza salvo i casi previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Nei casi di estumulazione anticipata a domanda dei parenti, per trasferimento del feretro in altra sede (avello, cappella gentilizia o tombe private), per originaria indisponibilità di avello, o per altra causa non imputabile al concessionario, debitamente documentata, il concessionario potrà effettuare la traslazione in altro avello con pagamento di nuova concessione quarantennale e

della tariffa dovuta per l'operazione cimiteriale. Lo smontaggio e il rimontaggio della lapide sarà a cura del concessionario.

3. Verrà rimborsato il mancato utilizzo dell'avello lasciato libero per gli anni rimanenti allo scadere della concessione, considerando la tariffa originariamente corrisposta e decurtando l'importo dalla nuova concessione. L'avello liberato ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri.
4. In caso di rinuncia a concessioni di anni 99 o in perpetuità, i parenti del defunto possono chiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione di usare l'avello per tumulare un'altra salma mediante pagamento di metà della tassa di concessione in vigore, fissando la nuova scadenza in 40 anni.

Art. 62

CONCESSIONI IN PRENOTAZIONE

- 1 La prenotazione per la concessione in uso degli avelli a favore di persona vivente è effettuata ai cittadini residenti, nati o vissuti a Langhirano e congiunti di coloro che sono sepolti nei cimiteri del Comune purchè abbiano superato i 65 anni di età, età ridotta ad un minimo di 55 anni per il coniuge del defunto.
- 2 Ai coniugi (o uniti civilmente ai sensi della Legge n.76/2016) sono equiparate le unioni di fatto risultanti dallo stato di famiglia al momento della morte
- 3 Le prenotazioni resteranno sospese per i cimiteri quando si arriva ad un minimo di n° 10 avelli.

Art. 63

TOMBE DI FAMIGLIA E CAPELLE GENTILIZIE

- 1 I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzate, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, osservate le disposizioni di cui al DPR 285/90;
- 2 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
- 3 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero;
- 4 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
- 5 Qualsiasi variazione del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma;
- 6 Le autorizzazioni possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori;

Art. 64

DURATA DELLA CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA

- 1 La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento di Polizia Mortuaria è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
- 2 Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale previo versamento del corrispettivo della tariffa vigente e tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
- 3 Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 65

DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

- 1 Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
- 2 In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
- 3 Risultando lo stato d'abbandono o di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 70 del presente regolamento.

Art.66

AVENTI DIRITTO

1. Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzioni di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti. Sono ammessi i figli nonchè il coniuge separato o passato a seconde nozze, se così è disposto con testamento o nell'atto di concessione dal concessionario. Solo il concessionario d'origine può estendere o limitare l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione.

Art. 67

ESTUMULAZIONE

- 1 Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione.
- 2 I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario od in singole cellette, come predisposto.

Art. 68

DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

1. In conformità a quanto dispone l'art. 93 del DPR 285/90, il diritto d'uso delle sepolture di famiglia è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia. In caso di concessione di sepoltura ad enti, il diritto di uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
2. E' vietata pertanto la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO V
VICENDE MODIFICATIVE DELLE
CONCESSIONI

CAPO I - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 69
REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di servizio competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme; ove il Concessionario sia ignoto l'Amministrazione dovrà dare notizia della decisione di cui sopra mediante avviso sulla tomba e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line per trenta giorni.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 70
DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione salvo casi specifici;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata sulla tomba, all'albo comunale e al cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non

disponga, ai propri atti, dei nominativi ed indirizzi dei destinatari e questi risultino irreperibili anche dalle ricerche anagrafiche.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti compete al Responsabile di servizio competente.

Art. 71

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopo di che, il Responsabile di cui sopra, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 72

ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 79, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e ss.mm.ii.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VI – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 73

IMPRESE E LAVORI PRIVATI - AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE - LIMITI

1. Per l'esecuzione di opere di competenza di privati (lapidi, manutenzione di tombe preesistenti e cappelle gentilizie e relative aree di pertinenza), gli interessati possono valersi dell'opera di imprenditori a loro libera scelta. Per le costruzioni nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto regolare autorizzazione.
2. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonchè le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.
3. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta dal progetto preventivo e dall'autorizzazione del Responsabile di servizio competente.
4. L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e l'orario di lavoro.
5. Per tutte le opere eseguite da privati dovrà essere data preventiva comunicazione al servizio cimiteriale e al Responsabile del Settore Gestione del Territorio precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.

Art. 74

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 75

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio medesimo.

Art. 76

SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Quattro giorni prima della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere private.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 77
VIGILANZA E COLLAUDO

1. L'Ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati, le prescrizioni di regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Responsabile di servizio.
2. Quest'ultimo, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
3. Solo a collaudo eseguito è autorizzato l'uso del manufatto.

TITOLO VII – PERSONALE DEL CIMITERO

CAPO I- NECROFORO COMUNALE

Art. 78 SERVIZIO DI CUSTODIA

In ciascun cimitero del Comune è previsto il servizio di custodia effettuato da un addetto custode-necroforo, coadiuvato da personale operaio il quale è tenuto a sorvegliare e curare tutti i cimiteri del Comune o da personale di ditta incaricata dal Comune.

Art. 79 OBBLIGHI DEL NECROFORO O DELLE DITTE INCARICATE

1. Obblighi del custode o del personale delle ditte appositamente incaricate dal Comune, sono i seguenti:
 - custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso;
 - tenere decorosamente, pulito da ogni erba, i cimiteri, le loro adiacenze e l'immediata strada di accesso;
 - tenere costantemente puliti i viali e coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno dei cimiteri e loro adiacenze;
 - scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto;
 - assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nei cimiteri;
 - provvedere alle inumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie;
 - collaborare con le imprese di onoranze funebri per le relative operazioni di rito.
 - prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero, ed al loro trasporto all'interno del cimitero stesso;
 - non riscuotere per alcuna ragione tariffe, nè pretendere che alcuno paghi somme, in quanto esse debbono essere incassate unicamente dalla tesoreria comunale;
2. Il personale dei cimiteri o delle ditte incaricate dal Comune è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
4. Il personale dei cimiteri o delle ditte incaricate dal Comune è sottoposto alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 80
RAPPORTI PREGRESSI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

ART. 81
ISTITUTO DELL'IMMEMORIALE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti tra quelli del Comune nè può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base di documenti quali ad es. registri, repertori, schedari e supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.
2. La concessione viene intesa a carattere perpetuo quando non sia possibile desumere una diversa previsione, e a titolo gratuito nel caso in cui non sussista alcuna tipologia di atto riconducibile alla stessa. Il riconoscimento della sussistenza di tale diritto da parte del Comune avviene, con deliberazione della Giunta Comunale, su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da idonea documentazione, tendente a dimostrare il diritto dei membri della relativa famiglia ad essere ivi sepolti, con riferimento alla discendenza (da dimostrare da parte dell'istante) dal fondatore del corrispondente manufatto cimiteriale. In particolare dovrà essere dimostrato l'uso continuativo della sepoltura privata da parte della famiglia del richiedente nel tempo, partendo dal fondatore stesso.
3. Ove i fatti risultino comprovati, a seguito di istruttoria da parte dei servizi del Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale si provvederà al formale riconoscimento del diritto di cui sopra. Per tale finalità la Giunta Comunale approverà uno schema – tipo di concessione. Il conseguente atto verrà stipulato, con il richiedente, da parte del Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria e sarà soggetto a registrazione, con spese a carico del concessionario.
4. L'atto di cui al comma precedente dovrà contenere l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso e tra queste la previsione della perpetuità, se non desumibile da altro atto di senso opposto, il carattere gratuito o oneroso, l'identificazione della postazione e dei posti salma realizzati e/o realizzabili.
5. Dovrà essere fissato anche il nominativo del soggetto designato a mantenere i rapporti con il Comune. Ai fini di cui al precedente comma 4 si precisa che sono applicabili tutte le disposizioni del Regolamento in tema di tumulazione e inumazione e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
6. Le spese relative a manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle così individuate saranno a carico dei concessionari/discendenti.
7. I discendenti del fondatore del sepolcro possono rinunciare con atto scritto alla concessione. In tal caso il sepolcro dovrà essere lasciato libero da resti e ornamenti. Le spese di svuotamento saranno a carico dell'erede. In tal caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. A seguito della rinuncia, il Comune potrà liberamente disporre del sepolcro

stesso e provvedere per il rilascio di una nuova concessione, che avrà carattere oneroso e a tempo determinato.

Art. 82

CIMITERI PRIVATI

1. Il presente regolamento trova ulteriore applicazione, compatibilmente con i limiti di legge, anche ai cimiteri privati presenti nel territorio comunale.
- 2.

Art. 83

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con decorrenza dalla data anzidetta è abrogato il “Regolamento comunale di polizia mortuaria”, adottato con deliberazione n. 44 del 29/12/2016.

Art.84

SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quanto non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite, se dal caso, con l’ammenda stabilita dall’art. 358 del testo unico, legge sanitarie e dall’art. 7 L.R. 19/2004.

Art. 85

RINVIO

Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria

